

**Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e
incentivazione fonti energetiche rinnovabili**

Nell'ambito della Legge n.244/07 vengono introdotte alcune novità per quanto riguarda l'incentivazione delle fonti rinnovabili, tra cui:

1. modifica del secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296¹, per cui i **finanziamenti e gli incentivi**, concessi ai sensi della previgente normativa, sono fatti salvi solo per gli **impianti realizzati ed operativi**. Il Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, dovrà, *“inderogabilmente”* entro il 31 marzo 2008, definire la procedura per il riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi *“per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio e, in via prioritaria, per quelli in costruzione”*;
2. modifica del sistema di **attribuzione dei certificati verdi (CV)** per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e da impianti di co-combustione (per la quota imputabile alle fonti rinnovabili) entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento. Il nuovo sistema di incentivazione (commi 144-154), con una **durata di 15 anni**, prevede una **diversa attribuzione dell'incentivo a seconda che l'impianto sia superiore o inferiore ad 1 megawatt (MW)**:
 - nel caso di impianti superiori ad 1MW, sono esplicitati dei coefficienti riferiti alla fonte utilizzata e alla potenzialità dell'impianto

	Fonte	Coefficiente
1	Eolica	1,00
1-bis	Eolica offshore	1,10
2	Solare **	**
3	Geotermica	0,90
4	Moto ondoso e maremotrice	1,80
5	Idraulica	1,00
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,10
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*
7-bis	Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *	*
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80

* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

¹ “Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118”

- nel caso di impianti inferiori ad 1MW, viene individuata una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della sola fonte utilizzata

	Fonte	Entità della tariffa (euro cent/kWh)
1	Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW	30
2	Solare **	**
3	Geotermica	20
4	Moto ondoso e maremotrice	34
5	Idraulica diversa da quella del punto precedente	22
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	22
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	18

* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

A partire dal 2008, i certificati verdi hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte. Dalla stessa data, i CV emessi dal GSE sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Per il periodo 2007-2012 è previsto un incremento annuale della quota minima di elettricità da fonte rinnovabile pari a 0,75 punti percentuali, gli ulteriori incrementi saranno definiti con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Minambiente.

Il gestore di rete connette è chiamato a connettere prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La Finanziaria 2008 rimanda poi ad ulteriori e successivi provvedimenti in materia, tra cui:

- entro il 30 marzo 2008, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Minambiente saranno definite le modalità di calcolo della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili;
- con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite numerose altre direttive tra cui quella per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione al nuovo, quella per definire i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili e quella per l'aggiornamento delle direttive dell'art.11 del D.Lgs 79/99.